



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI OTRANTO
Ordinanza n° 51/2010

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Otranto:

- VISTO:** l' Ordinanza n° 31/1999 in data 01.07.1999 della Capitaneria di Porto di Gallipoli;
- VISTO:** Il verbale conferenza di servizi redatto in data 14 aprile 2010 presso la sala consiliare del Comune di Castro (LE) nel corso della quale l'Amministrazione Civica ha chiesto di valutare la revisione della suddetta Ordinanza , allo scopo di rivedere il servizio di trasporto passeggeri lungo il litorale antistante le grotte "Zinzulusa" "Romanelli" e "Palombara";
- VISTO:** La nota prot. n° 2433 del 22.04.2010 del Comune di Castro;
- VISTO:** La concessione demaniale marittima n° 19/2010 rilasciata in data 23.06.2010 dalla Regione Puglia settore demanio a seguito di quanto stabilito nella summenzionata conferenza di servizi;
- VISTO:** La concessione demaniale marittima n° 08/2008 del 12.03.2008 rilasciata dalla Regione Puglia Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza attiva – settore demanio e patrimonio al Comune di Castro per disciplinare le attività nautiche all'interno dello specchio acqueo della grotta della "Zinzulusa";
- VISTO:** La convenzione Rep. N° 558, stipulata tra il Comune di Castro e le Ditte CAPRARO Fernando, LAZZARI Pierangelo e PANARO Angelo per l'affidamento del servizio di "Visita alla Grotte del litorale" redatto in data 31.05.2010 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate , sede di Maglie (LE) al n° 170 Mod. S1;
- VISTO:** L'Art. 2 comma 1 dell'Ordinanza per il turismo e le strutture balneari in data 04.06.2009 della Regione Puglia – assessorato alla Trasparenza e cittadinanza attiva- assessorato al turismo e all'industria Alberghiera;
- VISTO:** L'art.4 dell'Ordinanza n° 26/2009 redatta in data 25.06.2009 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto (Ordinanza Balneare);
- CONSIDERATA:** La necessità di disciplinare ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare le attività nautiche legate al trasporto passeggeri in regime di convenzione con il Comune di Castro nel litorale prospiciente le grotte della "Zinzulusa" "Azzurra" e " Palombara" , anche alla luce del notevole traffico diportistico dei mesi estivi.
- VISTO:** Il verbale di riunione del Consiglio Comunale di Castro n° 109 in data 10.09.1988 con cui viene istituito il servizio di visita alle grotte del litorale di Castro;
- VISTI:** gli artt.17, 30, 62 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
- VISTI:** Gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Gli specchi acquei antistanti rispettivamente le grotte “Zinzulusa”, “Romanelli” e “Palombara”, lungo il litorale nord del Comune di Castro (LE), così come evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico (All.1), parte integrante della presente Ordinanza, sono assentiti in concessione all'Amministrazione Comunale di Castro che, mediante un servizio in convenzione con gli armatori di idonee motobarche, assicura il servizio di trasporto dei passeggeri in visita alle citate grotte.

L'accesso ai suddetti specchi acquei è assicurato mediante la predisposizione di appositi corridoi di lancio, i cui vertici di ingresso sono posti nei punti aventi le seguenti coordinate geografiche (rilevate con sistema WGS 84), come da stralcio planimetrico in Allegato 2, parte integrante della seguente Ordinanza :

Specchio acquico antistante la grotta della Palombara (mq 300)

Punto a) Lat. 40° 00'.321 Long. 18°25'.957;
Punto b) Lat. 40° 00'.357 Long. 18°25'.961;

Specchio acquico antistante la grotta Azzurra (mq 300)

Punto c) Lat. 40° 00'.415 Long. 18°25'.953;
Punto d) Lat. 40° 00'.443 Long. 18°25'.953;

Specchio acquico antistante la grotta della Zinzulusa (mq 300,)

Punto e) Lat. 40° 00'.612 Long. 18°25'.934;
Punto f) Lat. 40° 00'.621 Long. 18°25'.966;

Prescrizioni per i corridoi di lancio:

1. Dovranno essere debitamente segnalati con gavitelli di colore giallo collegati tra loro con una sagola galleggiante e distanziati l'uno dall'altro a 20 (venti) metri; l'imboccatura, inoltre, dovrà essere segnalata mediante il posizionamento di gavitelli esterni di delimitazione di colore giallo, aventi una dimensione maggiore rispetto ai primi e dotati di bandierine di colore bianco poste sulla parte superiore;
2. Avere una larghezza non inferiore a mt 20 ed una lunghezza non inferiore a mt 100 dal punto estremo della costa.

ORDINA

Ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 1

(Prescrizioni e divieti di carattere generale)

In ossequio a quanto disposto negli atti richiamati in premessa, la navigazione all'interno dei corridoi di lancio di cui al RENDE NOTO per raggiungere gli specchi acquei in concessione antistanti le Grotte, è consentita esclusivamente alle unità navali degli armatori convenzionati con il Comune di Castro autorizzati al trasporto passeggeri. Per la disciplina della navigazione in detti corridoi, si rimanda a quanto disposto dall'Ordinanza n° 26/2009 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto.

Articolo 2 **(Prescrizioni per il Comune di Castro)**

Il Comune di Castro, durante l'attivazione del servizio trasporto passeggeri, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- a) Posizionare i corridoi di lancio con le caratteristiche di cui al RENDE NOTO;
- b) In caso di spostamento dei gavitelli, dovrà provvedere al corretto riposizionamento degli stessi entro le 24 ore successive al verificarsi dell'evento, segnalando immediatamente, via fax e/o e-mail, all'Autorità marittima locale, qualora il posizionamento non possa avvenire in detto periodo, le relative motivazioni
- c) Comunicare con congruo anticipo all'Ufficio Locale Marittimo di Castro, dandone conoscenza all'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, l'attivazione del servizio stagionale di trasporto passeggeri lungo il litorale in questione;
- d) Posizionare appositi cartelli monitori e segnaletica di sicurezza secondo la vigente normativa.

Articolo 3 **(Prescrizioni aggiuntive per la grotta della Zinzulusa)**

E' fatto obbligo al Comune di Castro, di assicurare di idonee strutture per l'imbarco/sbarco passeggeri la zona all'uopo destinata nell'insenatura della "Grotta Zinzulusa", fermo restando, per le unità navali interessate, il rispetto delle seguenti disposizioni:

1. Nel corso delle operazioni di imbarco/sbarco dei visitatori dalle unità di cui all'art.1, devono essere adottate tutte le misure di buona perizia marinaresca, atte ad evitare il verificarsi di incidenti, quali l'accidentale caduta in mare di persone. A tal fine i conduttori delle unità autorizzate al traghettaggio da e per le grotte sopraccitate, dovranno compiere le suddette operazioni valutando attentamente la situazione meteorologica in atto, con particolare riferimento allo stato del mare e della eventuale risacca esistente;
2. E' fatto divieto assoluto di ormeggio, da parte di unità navali non espressamente autorizzate, alle strutture di accesso dei passeggeri a bordo delle motobarche;
3. Ai gavitelli di segnalazione del corridoi è vietato l'ormeggio.

Articolo 4 **(disposizioni finali e sanzioni)**

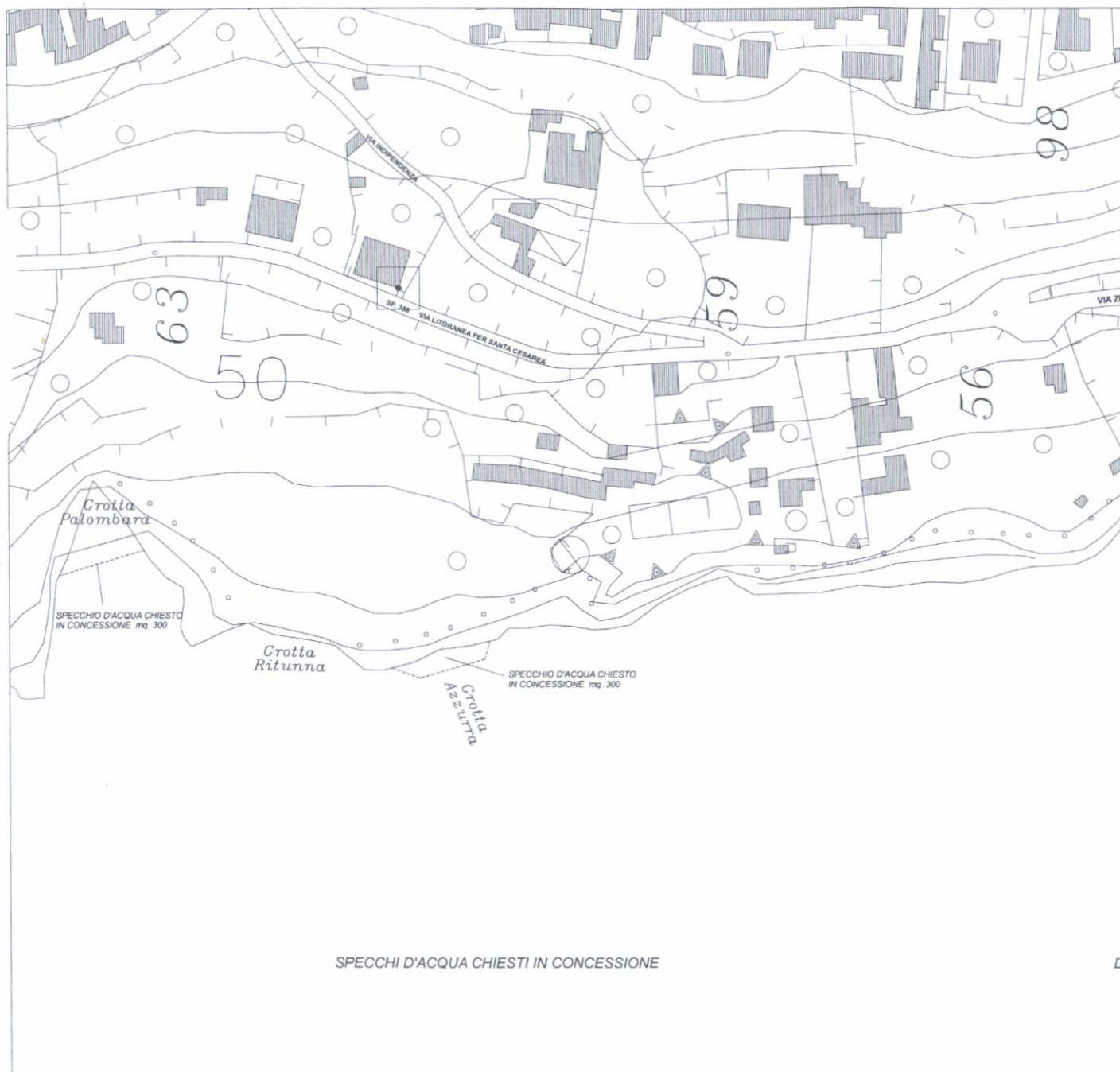
La presente Ordinanza emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, non esime il Comune di Castro dal munirsi di ogni altra autorizzazione o Nulla Osta da parte degli altri Enti aventi comunque competenze in materia.

I contravventori alla presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato, saranno puniti a termine di legge e saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza della propria inadempienza ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, del decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n. 171 per i reati di cui al Nuovo codice della Nautica da diporto.

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, pubblicata sul sito Istituzionale: www.otrantoguardiacostiera.it.
2. **La presente Ordinanza entra in vigore il con decorrenza immediata ed abroga tutte le disposizioni già emanate od in contrasto.**
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni di cui all'Ordinanza n° 26/2009 in data 25.06.2009 richiamata in premessa.

Otranto 22.07.2010

F. to IL COMANDANTE
TV(CP) Donato Ostuni

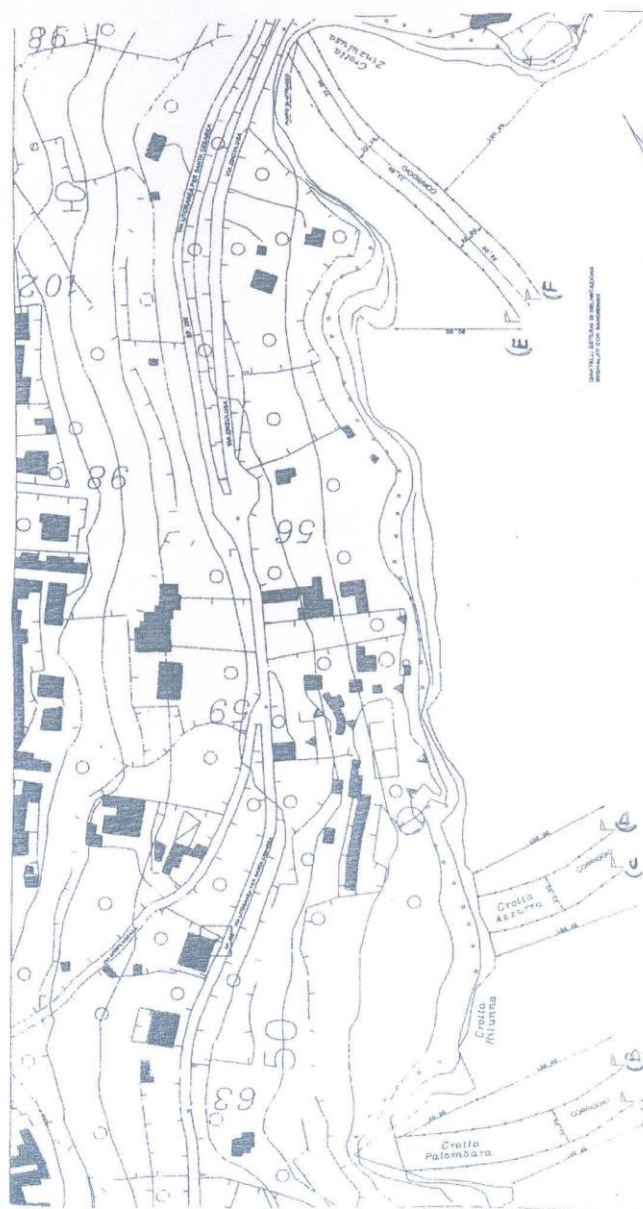


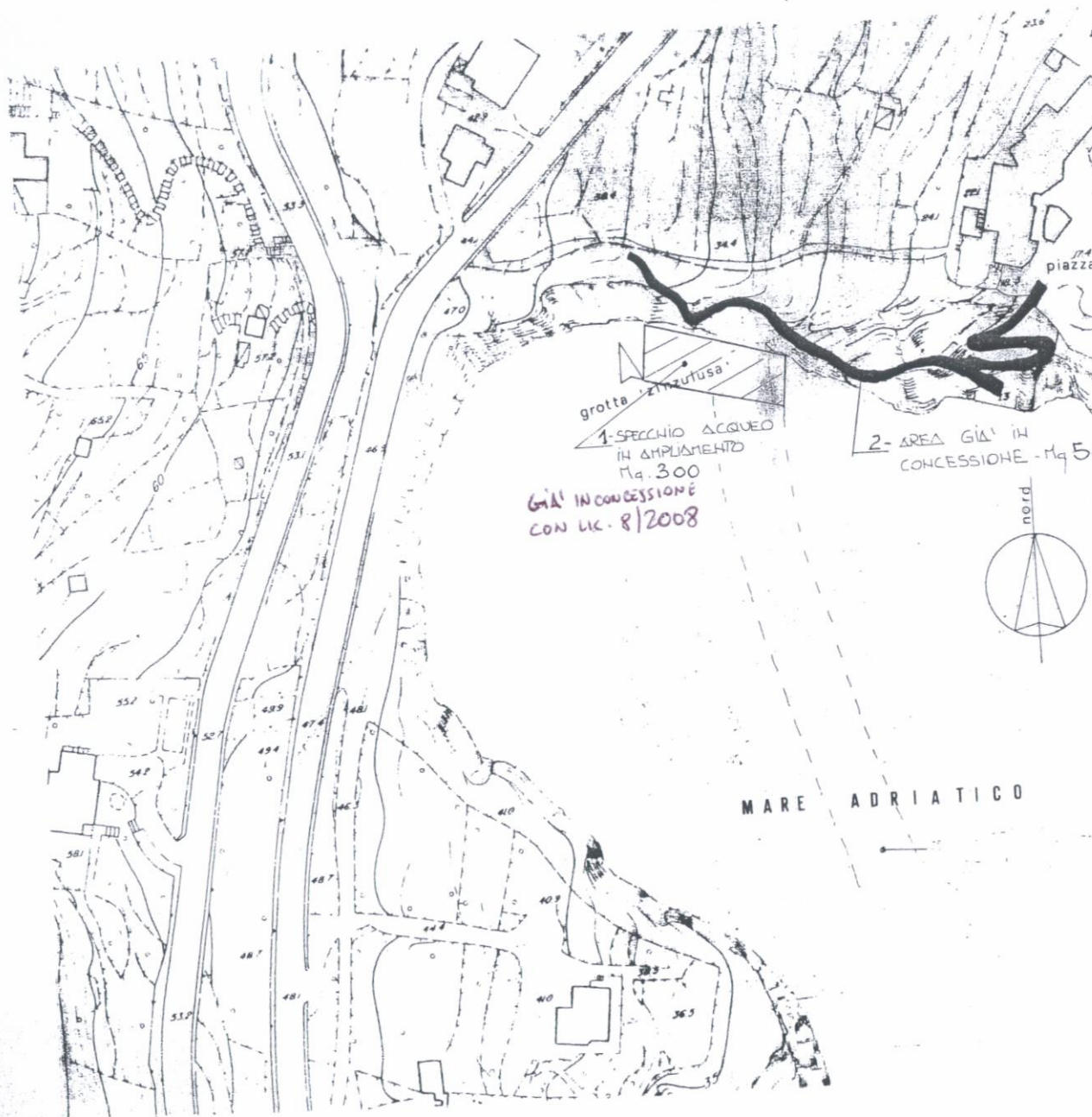
ALLEGATO N° 2

STRALCIO PLANIMETRICO - ALLEGATO 2 - ALL ORDINANZA N° 51 IN DATA 29/07/10 DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
ACQUEDOTTO DELLA ZINZULUSA, PALOMBARA E AZZURRA

DI OTRANTO - CORRIDOIO DI LANCIO PER SPECCHIO

BOA PUNTO A	LATITUDINE 40° 00' 321 N	LONGITUDINE 018° 25' 957 E
BOA PUNTO B	LATITUDINE 40° 00' 357 N	LONGITUDINE 018° 25' 961 E
BOA PUNTO C	LATITUDINE 40° 00' 415 N	LONGITUDINE 018° 25' 953 E
BOA PUNTO D	LATITUDINE 40° 00' 443 N	LONGITUDINE 018° 25' 952 E
BOA PUNTO E	LATITUDINE 40° 00' 612 N	LONGITUDINE 018° 25' 954 E
BOA PUNTO F	LATITUDINE 40° 00' 621 N	LONGITUDINE 018° 25' 956 E





PLANIMETRIA- RAPP. 1:1000